

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO “A. PENASA”

N° 3 del Registro

Valli del Pasubio, 26/01/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: OGGETTO: Determina relativa all'estensione entro il quinto d'obbligo del contratto per l'affidamento DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI E COMPLEMENTARI -

CIG 8545573DEA triennio € 1.148.904,45

CIG 962440998D quinto d'obbligo € 229.000,00 validità 380 giorni

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 20/01/2020 con la quale è stato deciso di utilizzare il sistema telematico del Consorzio CEV, raggiungibile all'indirizzo <https://eprocurement.consorzioccev.it>, e Determinazione del Direttore n. 43 del 15/05/2020 con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina l'attività di committenza;

Considerato che :

- con dtd nr 74 DEL 15/09/2020 si provvedeva e determina n. 123/2020 del 22/09/2020 del Consorzio CEV, che opera in qualità di Centrale di Committenza, su mandato della Casa di Riposo Penasa, socio del Consorzio CEV, è stata indetta tramite il sistema telematico <https://eprocurement.consorzioccev.it> la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016 per l'affidamento in appalto del servizio di gestione di servizi socio assistenziali e complementari presso la struttura “A. Penasa” adibita a casa di riposo sita a Valli del Pasubio”;
- in data 23/09/2020 è stata pubblicata la suddetta procedura sul sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it> e che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sull'amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti del Consorzio CEV e della casa di Riposo Penasa, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, su 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura locale;
- l'importo ANNUO a base di gara individuato dalla Casa di Riposo Penasa è pari ad € 397.082,40 oltre ad € 3.000,00 annui per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il valore dell'affidamento per la durata di anni tre e comprensivo dei costi per la sicurezza da interferenze individuato dalla Casa di Riposo Penasa è pari a € 1.200.247,20 e può raggiungere ai fini dell'art. 35 comma 4 del d. Lgs. 50/2016 l'importo massimo stimato di € 2.440.502,64 comprensivo di oneri per la sicurezza stimati in totali € 18.300,00 in caso di rinnovo, proroga tecnica e modifiche del contratto;
- con Determina CEV n. 135/2020 del 12/11/2020 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto a **MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** con sede in Via XX Settembre 10 – 36015 Schio (VI) (P.IVA 01372590248);
- con determina del direttore nr 99 del 30/11/2020 è stata resa efficace la gare e staccato il CIG;

Dato atto che :

- nel 2021 a causa delle numerose assenze di personale OSS in epoca di COVID (oltre 1300 ore) e della vigenza dell'obbligatorietà vaccinale che ha causato la sospensione di un dipendente che non poteva essere sostituito in quanto potenzialmente rientrabile in qualsiasi momento con adempimento dell'obbligo;
- nel 2022 le lunghe assenze a causa del virus sono aumentate (1897 ore) e sono state necessari recuperi riposo e ferie non erogate nel biennio, inoltre con DGR. 996/22 la Regione Veneto eliminava di fatto la differenza tra case di riposo da ridotta minima e quelle di media intensità causando il necessario aumento del personale e aumentava gli standard del personale sanitario;
- in qualità di Direttore dell'Esecuzione va evidenziato che, nel corso dell'esecuzione del contratto, essendo esaurita la disponibilità di personale dell'ente a tempo indeterminato e determinato , si è provveduto a richiedere una maggior disponibilità, per i servizi correlati all'assistenza alla Cooperativa Mano Amica gerente i nuclei al piano terzo e primo;
- conseguentemente veniva richiesto di adottare le misure di competenza necessarie a garantire le sostituzioni che si rendessero indispensabili per il corretto funzionamento del reparto , fino concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, consentendo l'estensione del contratto nella misura di €. € 229.000,00 , pari al 20% dell'importo contrattuale originario;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56, ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- le Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

CONSIDERATO CHE:

- al fine di soddisfare la citata richiesta, si ritiene sufficiente un'estensione contrattuale entro i limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs n. 50/2016 in forza del quale "qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, (l'Amministrazione) può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di autorizzare l'incremento del contratto stipulato in data 12/11/2020 fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, consentendo l'estensione del contratto relativo ai servizi sociali assistenziali e complementari nella misura di €.229.000,00 pari al 20% dell'importo contrattuale originario al netto dell'iva;
- di esercitare il diritto potestativo di aumento del "quinto d'obbligo" nei confronti della MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Via XX Settembre 10 – 36015 Schio (VI) (P.IVA 01372590248;

A tal riguardo stabilisce che:

- l'estensione entro il quinto d'obbligo dell'importo contrattuale è finalizzata a garantire la necessità di implementare il numero di ore di assistenza garantite da OSS e infermieri professionali;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva annua di € 229.000,00 + IVA all'intervento n. 1231.03.0035 capitolo "Servizio di assistenza agli ospiti" della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio 2023 dotato delle necessarie disponibilità per garantire il regolare servizio fino alla scadenza del primo triennio al 30/11/2023;

DI STABILIRE che l'importo sopra citato potrà essere speso entro il 12/02/2024 per la spesa di competenza ed in eccedenza del primo triennio;

DI STABILIRE CHE VERRA' RICHiesto IL RINNOVO DEL SERVIZIO PER IL BIENNIO 2023 / 2025 e che AL TERMINE DEL TRIENNIO IL RINNOVO POTRA' AVVENIRE PREVIA RICHiesta DI UN NUOVO CIG PER IL PERIODO.

IL DIRETTORE
CAVION dr.ssa Barbara